


L. 349/1991; Parchi, Riserve Naturali e Aree Protette istituite da L.R. 15/1994 (Monte Nerone) e individuate da PPAR

- Tutta l'area si trova inserita all'interno del Parco Naturale Regionale "Monte Nerone", classificato con Pn3. Il PPAR all'art. 53 delle N.T.A. applica ai parchi naturali regionali la tutela orientata, fatte salve le aree già soggette a tutela integrale, queste disposizioni valgono fino all'entrata in vigore delle leggi istitutive dei parchi stessi.




Per le ultime tre aree (Parchi naturali, SIC, ZPS), la L.R. 71/1997 prevede il divieto dell'esercizio di cava. Nel caso di progetti di recupero di cava dismessa sita all'interno di tale zona, secondo il PRAE della Regione Marche, è possibile il rimodellamento con movimentazione di materiale interno al sito, se questo è esclusivamente finalizzato al recupero morfologico del sito stesso. Nel caso in cui i progetti prevedano l'asportazione e la commercializzazione del materiale estratto, il sito di cava si configura come nuova attività estrattiva, è perciò soggetta ai divieti previsti dalla L.R. 71/1997 di cui all'art. 6 comma 3 lettera f: "è vietato l'esercizio di cava nelle aree bio-italy di interesse comunitario, nazionale e regionale, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistico-venatori provinciali" e lettera i: "è vietato l'esercizio di cava nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali.

R.D. 30/12/1923 n. 3267, "Vincolo Idrogeologico":

Il vincolo ricade in tutta l'area di cava.



D.lgs. 22/01/2004 n. 42, "Testo Unico dei beni culturali e paesaggistici":




L'area in oggetto ricade fra le aree definite di interesse paesaggistico individuate dal D.M. 31/07/1985 ai sensi dell'ex L. n. 1497 29/06/1939. E' quindi soggetta a "vincolo paesaggistico" a norma dell'art. 136 del vigente Dlgs 42/04.

Il Testo unico dei beni culturali e paesaggistici all'art.146 comma 2 stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di interesse paesaggistico " hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (nel nostro caso la Provincia) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata

dall'amministrazione competente previo parere vincolante della Soprintendenza.

Emergenze geologiche (Artt. 5-9 delle N.T.A. e Tav. 3 allegata al PPAR; circolare regionale 17 del 18 settembre 1990)..

L'intera area ricade all'interno dell'area G 15 cioè fra le zone che il PPAR della Regione Marche all'art. 6 definisce come aree "dove sono presenti elementi di altissima rappresentatività e/o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della regione marchigiana, le serie tipo della successione Umbro-Marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche". Queste aree sono denominate "Aree di eccezionale valore" dal punto di vista geologico e geomorfologico. Inoltre rientra all'interno della ripermimetrazione dell'emergenze geologiche individuate con C.R. 17 del 18/9/1990, redatte in scala 1:10.000.



Per questi tipi di aree le N.T.A. del PPAR prevedono che "nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni, tipiche, forme strutturali, fossili o simili", inoltre queste aree sono soggette a tutela integrale.

3.1.5.h - Ipotesi progettuali di riqualificazione

Le ipotesi di intervento per la cava in oggetto sono strettamente mirate al recupero ambientale e alla rinaturalizzazione del sito.

Come si desume dalla analisi degli elementi descritti nei capitoli precedenti la vocazione dell'area è di tipo naturalistico. Per le caratteristiche morfologiche, la presente cava si riconduce alla tipologia A così come definita nell'elaborato F del PPAE "Modalità e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione. Nonché per il recupero finale, vale a dire Cave a fronte unico, con altezze inferiori a 15 metri.

In questa situazione, seppure correttamente ipotizzabili anche soluzioni di arretramento del ciglio della scarpata di fronte di cava, secondo la finalità di modificare la morfologia dello scavo, nel caso particolare tale pratica, se effettuata in maniera generalizzata, risulta sconsigliabile.

Infatti un arretramento globale di tutto il ciglio comporterebbe la movimentazione di un volume di materiale e la distruzione di una superficie già vegetata a monte, tale da rendere tale ipotesi ancora più impattante di quanto non sia lo stato attuale.

Le esigenze principali per la corretta sistemazione del sito si attengono ai seguenti elementi:

- non essendo possibile arretrare tutto il ciglio della scarpata non vi è la possibilità di creare gradoni intermedi lungo tutto il fronte di cava, ma è possibile prevedere un lieve arretramento in tratti estremamente localizzati che potrebbero consentire lo sviluppo dei lievi gradini morfologici già esistenti, su cui riportare materiale vegetale, per facilitare lo sviluppo e l'attecchimento della vegetazione;
- operazioni di disaggio del fronte di cava di limitate porzioni visibilmente instabili (tramite mezzi meccanici o operazioni manuali nei punti non raggiungibili dai primi) e con l'impiego di martello demolitore montato su escavatore.
- riporto alla base del fronte di scavo dei detriti di piccola taglia presenti sul piazzale, in maniera da realizzare un accumulo artificiale al piede della parete rocciosa, di cui dovrà essere valutata la stabilità, al fine di facilitare la costituzione di un manto vegetativo, che possa contribuire al parziale mascheramento. Se il materiale presente in loco non fosse sufficiente, si può sopperire alla carenza con quello derivante dal disaggio dalle pareti o proveniente da altri siti (l'intervento può essere eseguito con mezzi di lavoro come escavatore idraulico, pala meccanica o bulldozer). Tale fase dovrà essere condotta nel rispetto della attuale coltre vegetativa già parzialmente in atto, al fine di tutelare quanto spontaneamente ricreatosi. In tale fase di lavoro viene compresa la rimozione dei blocchi di materiale sparso nel piazzale, con pezzatura maggiore .
- compattazione adeguata dei riporti detritici, di cui si deve verificare la stabilità e assunzione degli adeguati fattori di sicurezza relativi;
- eventuali opere di sostegno nel corpo o al piede dei riporti;
- messa in posto di terreno vegetale sui riporti creati artificialmente ai piedi della parete e nelle tasche realizzate sui fronti (tramite escavatore idraulico);
- realizzazione di tasche vegetative sulla parete, con lo scopo di favorire l'insediamento della vegetazione erbacea ed arbustiva nelle fratture e sui gradini e tasche artificiali;

- piantagione di specie arboree di alto fusto e di rampicanti sul rilevato creato al piede della parete e di specie arbustive sul piazzale (dove non si reputa sufficiente l'azione naturale di rinverdimento);
- regimazione delle acque superficiali, tramite la realizzazione di canalette di scolo nei punti di possibile concentrazione e creazione di zone umide;

Per le opere di rinverdimento verranno utilizzate le specie più idonee valutate in base all'ambiente circostante.

3.1.5.i - Stima dei costi

L'importo complessivo stimato per l'intervento di riqualificazione e di ricomposizione ammonta a circa € 48.200,00 dei quali:

- ✓ € 15.100,00 circa per la messa in sicurezza del fronte di cava,
- ✓ € 16.800,00 circa per interventi di recupero botanico vegetazionale,
- ✓ € 800,00 circa per interventi di regimazione delle acque,
- ✓ € 15.500,00 circa per acquisizione delle aree.